

# LA CONTESTAZIONE DEL VERBALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

## I casi

Attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti: dell'accertamento (che ben può avvenire anche oralmente), della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale al trasgressore (Cass., Sez. II, 3 giugno 2008, n. 14668), possiamo dunque avere i seguenti casi:

1. CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA e CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE:

il trasgressore firma e ritira il verbale. L'operante termina il procedimento con la consegna all'ufficio verbali. Nessun ulteriore adempimento per l'organo accertatore.

2. CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA e CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE:

il trasgressore NON firma il verbale ma RITIRA copia. L'operante termina il procedimento con la consegna all'ufficio verbali. Nessun ulteriore adempimento per l'organo accertatore. Eventuale notifica all'obbligato in solido (se diverso dal trasgressore) entro i termini previsti dalla L. 689/1981.

3. CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA e CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE:

il trasgressore NON firma e NON RITIRA copia del verbale. L'operante termina il procedimento con la consegna all'ufficio verbali e il verbale redatto si considera fin da subito notificato in mani proprie. L'operante termina il procedimento con la consegna all'ufficio verbali. Nessun ulteriore adempimento per l'organo accertatore. Eventuale notifica all'obbligato in solido (se diverso dal trasgressore) entro i termini previsti dalla L. 689/1981 (possibile ritorno del trasgressore in comando nei giorni a seguire che chiede se può avere copia del verbale: dateglielo facendogli fare l'accesso agli atti).

4. CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA ma non è possibile procedere alla CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE per esigenze personali del trasgressore o degli operanti:

l'operante provvede a redigere successivamente il verbale di accertamento dell'infrazione indicando l'avvenuta contestazione (orale) immediata e indicando che il trasgressore <<non intendeva attendere la compilazione del sommario processo verbale in questione>>, oppure la motivazione dell'impossibilità dell'operatore a farlo.

L'operante termina il procedimento con la consegna all'ufficio verbali, il quale notificherà il verbale nei termini di Legge.

5. ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN ASSENZA DEL TRASGRESSORE/ OBBL. IN SOLIDO MEDIANTE UTILIZZO DEL "PREAVVISO" CON SUCCESSIVO ARRIVO DEL TRASGRESSORE/ OBBL. IN SOLIDO NELL'IMMEDIATEZZA:

l'operante provvederà a richiedere i documenti al sedicente trasgressore o all'obbligato in solido, contestando "oralmente" la violazione e provvedendo alla verbalizzazione della stessa. Qualora il sedicente trasgressore o l'obbligato in solido non intenda attendere la redazione del verbale, si procede come sub 4).

N.B.: la qualifica di "trasgressore" del soggetto che giunge successivamente, deve essere dichiarata dallo stesso e verbalizzata, senza che sorgano dubbi circa la veridicità della stessa dichiarazione. Ben s'intenda che la dichiarazione deve essere coerente con eventuali altri atti di accertamento espletati.